

C.C. n. 27 del 29/4/1992

R E G O L A M E N T O
PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI
PARCHI DI DIVERTIMENTO

-----oo0oo-----

Articolo 1

1. - Le concessioni di suolo pubblico a favore di imprese dello Spettacolo Viaggiante per la formazione di parchi di divertimento nelle aree annualmente destinate a tale scopo giusta l'art. 9, primo e secondo comma, della Legge 18.3.1968, n. 337, sono effettuate in base alle norme del presente Regolamento approvato in applicazione del comma 5 dell'articolo e legge citati.

Articolo 2

1. - Gli esercenti imprese di Spettacoli Viaggianti i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai parchi da allestire in occasione di Fiere, Sagre e manifestazioni tradizionali, dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale a mezzo raccomandata la quale dovrà pervenire presso l'Archivio generale del Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'installazione delle attrazioni. Le domande che perverranno all'Archivio generale del Comune trascorso il sessantesimo giorno previsto dal comma precedente, saranno da considerarsi tardive e quindi da archiviare.

2. - In ogni caso sarà ritenuta valida la data del timbro postale che risulterà dalla ricevuta della raccomandata.

Articolo 3

1. - I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto Nulla Osta Ministeriale di Agibilità valido per l'anno in corso e della licenza di P.S. per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda: generalità, residenza ed eventuale altro recapito, ed indicare per l'attrazione che si desidera impiantare la precisa denominazione risultante dal Nulla Osta Ministeriale, la superficie di ingombro dell'attrazione nonchè del vano cassa se non incorporato nell'attrazione stessa, il

numero dei carriaggi utili e delle roulettes di abitazione strettamente necessarie al nucleo familiare (v. art. 16).

2. - La domanda dovrà essere sempre corredata, pena la nullità della stessa dalla fotocopia del Nulla Osta di Agibilità, per l'anno in cui si riferisce la manifestazione, rilasciato dal competente Ministero salvo eventuale proroga della validità del Nulla Osta scaduti autorizzata dal Ministero.

Articolo 4

1. - Per l'assegnazione della concessione per i vari tipi di attrazioni si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:

1° - MAGGIORE ANZIANITA' DI FREQUENZA ALLA MANIFESTAZIONE (con lo stesso tipo di attrazione) con decorrenza dal 1990	Punti 2
2° - MAGGIORE ANZIANITA' DI MESTIERE	Punti 0,25
3° - MAGGIORE ANZIANITA' DI CATEGORIA	Punti 0,20
4° - MAGGIORE ANZIANITA' DI DOMANDA (senza interruzioni) con la stessa attrazione con decorrenza 1990	Punti 0,10
5° - MAGGIOR GRADO DI INVALIDITA' (da dimostrare con idonea documenta zione solo per quanto riguarda l' <u>as</u> segnazione di concessioni per le quali l'invalidità non pregiudica la sicurezza del servizio)	Punti 0,10
6° - EVENTUALE RESIDENZA NEL COMUNE	Punti 0,10

2. - Il requisito di cui al punto 1 ha la prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi.

3. - I requisiti suddetti non sono validi per la concessione di aree per l'installazione di parchi di divertimento, nel caso in cui il Comune non sia il diretto promotore. In tal caso vige il Regolamento dell'Ente promotore.

Articolo 5

1. - L'anzianità di frequenza deve essere continuativa; può essere ammessa l'assenza per un solo anno se giustificato da seri motivi e preventivamente notificato al Comune.



Articolo 6

1. - Il cambio di attrazione è consentito senza perdita dei requisiti di cui all'art. 4 nei seguenti casi:

- a) quando la nuova attrazione appartenga alla stessa tipologia della precedente, non superi le dimensioni di ingombro di quella e non cambi sostanzialmente;
- b) quando la nuova attrazione sia di tipo o caratteristiche tali da non concretare diretta concorrenza con le altre già operanti nel Luna Park e sempre che le misure di ingombro non impediscano la collocazione delle altre attrazioni aventi diritto.

Articolo 7

1. - Nel caso di decesso o di totale inabilità al lavoro, comprovata da idonea documentazione, del proprietario dell'attrazione, oppure in caso di cessazione totale dell'attività di spettacolo viaggiante, l'anzianità di frequenza alla manifestazione acquisiti dal titolare è riconosciuta nelle percentuali sotto indicate:

- a) al coniuge che abbia sempre coadiuvato nella conduzione della attrazione e non abbia la titolarità di altre attrazioni il 100%;
- b) al figlio, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età che abbia coadiuvato nella conduzione dell'attrazione e non risulti proprietario e titolare di Nulla Osta Ministeriale per altre attrazioni il 100%;
- c) al coniuge o al figlio che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, che abbia coadiuvato nella conduzione dell'attrazione anche se in possesso di nulla osta ministeriale per l'attività dello Spettacolo Viaggiante purchè non partecipante alla manifestazione verrà riconosciuta l'anzianità del titolare ridotta però al 50%;
- d) qualora a succedere nell'attività del titolare sia un parente sino al terzo grado che abbia sempre fatto parte del nucleo familiare e coadiuvato il titolare nella conduzione dell'attrazione, purchè non abbia la titolarità di altre attrazioni, verrà riconosciuta l'anzianità del 30%;
- e) nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione, siano i figli, l'anzianità acquisita dal titolare dovrà essere suddivisa in parti uguali tra gli stessi purchè siano rispettate le condizioni poste dai punti b) e c) del presente articolo;
- f) al coadiuvante che intenda promuoversi in proprio con una attrazione, purchè non abbia altre titolarità in altre attrazioni, verrà riconosciuta una anzianità del 30%.

Articolo 8

1. - L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dall'Autorità Comunale sentite le organizzazioni di categoria, in base ai seguenti criteri:

- 1) assegnazione costante ai frequentatori degli anni precedenti, i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 4, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni.
- 2) assegnazione valutabile anno per anno in base all'art. 4 ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni: la concessione in tal caso non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

Articolo 9

1. - Per organico di parco si intende la composizione quantitativa e qualitativa del parco stesso, comprensiva di attrazione che assicurino il giusto equilibrio tra loro e la massima funzionalità rispetto alle aspettative del pubblico.

2. - La determinazione dello stesso verrà concordata dalla pubblica amministrazione e dai rappresentanti sindacali di categoria.



Articolo 10

1. - L'assegnazione o meno delle concessioni va notificata agli interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione. L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre quindici giorni prima della manifestazione. Il mancato adempimento di quanto sopra porterà all'esclusione della concessione per l'anno successivo.

Articolo 11

1. - Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

2. - Ogni operazione che, comunque congeniata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

3. - E' consentita la sostituzione con altra similare di proprietà di terzi solo allor quando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di ter-

zi sia gestita da concessionario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dalla Autorità Comunale.

Articolo 12

1. - Per un periodo di almeno cinquanta giorni prima dell'inizio dell'attività di ogni parco divertimento tradizionalmente organizzato nel territorio comunale è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante; sarà parimenti ostacolata con ogni mezzo la formazione di parchi di divertimento su aree private nel periodo di cui sopra e in quello di apertura del parco tradizionale e in qualsiasi altra manifestazione a carattere di divertimento concorrenziale.

Articolo 13

1. - Il Comune d'intesa con le Organizzazioni di Categoria determina la precisa durata delle manifestazioni, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Articolo 14

1. - La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione e non potrà contenere altre voci di addebito oltre la tassa suddetta.

Articolo 15

1. - In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderata, tale da non creare disturbo o danno allo svolgimento dell'attività degli altri partecipanti alla manifestazione e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune.

2. - I trasgressori verranno puniti a norma dell'art. 17.

Articolo 16

1. - La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati municipali. Tali aree dovranno essere predisposte da servizi idonei. I titolari dovranno attestare per iscritto e su apposito modulo la composizione del nucleo familiare, tanto da essere garanti per il rimborso

forfettario per l'uso dei servizi tecnologici (Delibera di G.C. n. 705 del 13.7.1990).

Articolo 17

1. - Le inadempienze alle norme sopra indicate comporteranno in ogni caso la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dei parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.

Articolo 17 bis

1. - I richiedenti devono inoltre rispettare le clausole contenute nei seguenti allegati:

- 1) allegato tecnico;
- 2) allegato igienico-sanitario.

2. - La mancanza dei requisiti tecnici per le attrazioni e di quelli igienico-sanitari per la somministrazione dei cibi e delle bevande, comporta automaticamente l'esclusione dal parco divertimenti.



ALLEGATO IGIENICO-SANITARIO

I partecipanti al Parco Divertimenti dovranno attenersi a quanto sotto elencato:

Gli automezzi per la vendita di generi alimentari devono essere riconosciuti idonei dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dal Servizio Veterinario competente per territorio (la U.S.S.L. competente è quella ove ha il magazzino e/o ove risiede il richiedente).

Le costruzioni (stands e altro...) che vengono installate in occasioni di fiere, ecc., nonché gli impianti, le attrezzature, gli utensili e le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica e dal Servizio Veterinario, secondo le rispettive competenze, gli spazi adibiti alla preparazione di alimenti devono essere muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di insetti o altri animali; le attrezzature costruite con materiale tale da consentire una facile, rapida e completa pulizia.

Deve essere sempre garantita la conservazione degli alimenti in conformità al D.P.R. 327/80 (frigoriferi per le sostanze deperibili, forni o altro per i cibi sottoposti a cottura che comunque dovrà essere a 60° C).

Ogni addetto dovrà disporre di un armadietto a doppio scomparto, lavabile, disinfettabile e disinfezzabile).

Si ritiene che l'attrezzatura atta a contenere le noci di cocco in pezzature pronte al consumo debba essere dotata di acqua potabile corrente e non a ciclo chiuso.

Per i requisiti non espressamente indicati vale quanto disposto da leggi e regolamenti vigenti.

L'attività di preparazione e produzione di sostanze alimentari è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria temporanea; quella di vendita al rilascio di certificazione di idoneità sanitaria.

Il Sindaco, su parere conforme del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario dell'U.S.S.L., secondo le rispettive competenze, può limitarne l'attività.

PREMESSA

Il presente fascicolo di norme consiste nell'aggiornamento del precedente fascicolo relativo alle "Norme per gli impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo" pubblicato nel 1957, Norma CEI 11-2.

Gli anni trascorsi dalla sua pubblicazione, nonché l'introduzione di una nuova tecnologia e componentistica elettrica, hanno reso necessaria la revisione delle norme citate alla luce, anche, della situazione normativa creatasi con l'uscita della Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori".

Le norme contenute in questo fascicolo, valide anche per locali di pubblico spettacolo all'aperto, integrano la Norma 64-8. A differenza della Norma CEI 64-8, le prescrizioni particolari contenute nel presente fascicolo non sono ancora armonizzate in sede CENELEC.

Capitolo 1 — Generalità

Sezione 1 — Oggetto e scopo

1.1.01. Oggetto e scopo

La presente Norma riguarda l'esecuzione e l'esercizio degli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento come definiti in 1.2.01. Essa si applica integralmente agli impianti nuovi e alle trasformazioni radicali degli impianti esistenti.

Per quanto non precisato nella presente Norma si applica la Norma CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori).

Sezione 2 — Definizioni

1.2.01. Luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento

Ai fini della presente Norma si intendono per luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento (nel seguito chiamati semplicemente luoghi) i locali e gli ambienti, al chiuso o all'aperto, compresi quelli di servizio, costituenti ad esempio un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere.

1.2.02. Personale autorizzato

Personale addestrato cui sono affidati l'esercizio e/o la manutenzione dell'impianto elettrico.

Sezione 3 — Prescrizioni generali

1.3.01. Limitazione dell'impiego di tensioni nominali superiori a 400 V

L'impiego di tensioni nominali superiori a 400 V è ammesso soltanto nei locali di cui al Cap. 2 e per l'alimentazione di lampade a scarica a catodo freddo subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al Cap. 3 Sezione 2.

1.3.02. Conduttori dei cavi

I conduttori dei cavi devono essere di rame.

1.3.03. Portata delle condutture

La portata delle condutture deve essere commisurata alla potenza totale che si prevede di installare, tenendo conto di un coefficiente di contemporaneità uguale a 1.

Nota — La sezione minima dei cavi unipolari, per posa in tubi o canalette, è di 1,5 mm² per uso generale, e di 0,5 mm² per circuiti di comando, segnalazione e simili.



1.3.04. Scelta ed installazione dei cavi

Con riferimento all'art. 3.1.07 della Norma CEI 64-8:

- per i circuiti a tensione nominale non superiore a 230/400 V i cavi devono avere tensione nominale non inferiore a 450/750 V ed essere del tipo con guaina, salvo quelli posati entro tubi protettivi o canalizzazioni, che possono essere anche del tipo senza guaina;
- per i circuiti delle lampade a scarica a catodo freddo vedi 3.2.04;
- per i circuiti di segnalazione e di comando è ammesso l'impiego di cavi con tensione nominale non inferiore a 300/500 V.

Non è ammessa la posa dei cavi direttamente sotto intonaco.

Le condutture non devono essere causa di innesco o di propagazione d'incendio: devono essere usati cavi, tubi protettivi e canalizzazioni aventi caratteristiche di non propagazione della fiamma nelle condizioni di posa.

I cavi devono essere protetti contro la possibilità di danneggiamenti meccanici fino ad un'altezza di 2,5 m dal pavimento.

Nota → *Ulteriori criteri per la scelta e l'installazione dei cavi e delle condutture sono specificati nella sezione 8 "Protezione contro l'incendio negli ambienti a maggior rischio" (attualmente allo studio) del capitolo 11 della Norma 64-8.*

1.3.05. Collegamento di apparecchi alimentati tramite cavo flessibile

I cavi di collegamento con apparecchi mobili e trasportabili devono avere la minima lunghezza possibile; a tale scopo le prese fisse devono essere installate il più vicino possibile alla posizione in cui sarà utilizzato l'apparecchio mobile o trasportabile. La lunghezza del cavo, in generale, deve essere sufficiente per la connessione diretta agli apparecchi mobili. È consentito l'impiego di cordone prolungatore purché provvisto di presa con dispositivo di blocco. I cavi devono essere flessibili e devono essere installati in modo da non sottoporre a sforzi di trazione le connessioni dei conduttori ai morsetti terminali.

I cavi devono essere del tipo non propagante la fiamma (Norma CEI 20-35) ed avere guaina con funzioni antiabrasive (Norma CEI 64-2, art. 11.3.01).

1.3.06. Inaccessibilità dei comandi e delle protezioni

I comandi generali e parziali degli impianti elettrici e le relative protezioni devono essere posti e conformati in modo che il pubblico non possa agire su di essi. È fatta eccezione per i comandi e le protezioni dei servizi non essenziali, purché siano derivati da circuiti provvisti di protezioni selettive e distinte da quelle dei circuiti che alimentano i servizi essenziali.

1.3.07. Apparecchi di comando e segnalazione

Gli apparecchi di comando e segnalazione a disposizione del pubblico devono essere facilmente manovrabili ed individuabili da parte di minori anche in caso di mancanza di illuminazione.

Il campanello elettrico posto in vicinanza della tazza WC deve essere del tipo a cordone e la suoneria deve essere ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione dell'eventuale richiesta di assistenza.

Capitolo 2 — Consegna dell'energia elettrica**2.1.01. Consegna dell'energia elettrica a bassa tensione**

La linea di alimentazione deve far capo ad un ambiente non accessibile al pubblico o ad un armadio chiuso a chiave. Deve essere previsto un dispositivo di comando di emergenza (Norma CEI 64-8, 4.4.04) posto in un ambiente facilmente raggiungibile dall'esterno.

2.1.02. Trasformazione dell'energia elettrica

Quando la fornitura dell'energia elettrica è a tensione nominale a 400 V, la cabina di trasformazione deve costituire compartimento antincendio ed essere direttamente accessibile dall'esterno o da locale di disimpegno non accessibile al pubblico.

La cabina deve avere ventilazione sufficiente ad assicurare il raffreddamento dell'ambiente e del macchinario in esso installato.

La parte a tensione nominale superiore a 400 V, i trasformatori e i quadri elettrici a tensione nominale non superiore a 400 V devono essere separati fra di loro mediante pareti incombustibili; il passaggio delle condutture a tensione non superiore a 400 V attraverso le pareti non deve lasciare aperture.

I trasformatori in olio combustibile devono essere provvisti di fossa di raccolta dell'olio con diaframma tagliafuoco. Nel caso di più trasformatori, con fosse dell'olio che confluiscono in una vasca di raccolta comune, quest'ultima deve avere capienza non inferiore al doppio del volume di olio contenuto nel trasformatore maggiore. Nel computo della capienza della vasca non va compresa la capienza dei tubi adduttori dell'olio. Devono inoltre essere predisposti mezzi per impedire lo spandimento dell'olio fuori della cabina.

2.1.03. Gruppi elettrogeni

I gruppi elettrogeni per servizio autonomo e di riserva devono essere installati in un ambiente a costruzione antincendio, con ventilazione naturale diretta verso l'esterno, oppure in un fabbricato indipendente completamente separato da quello che contiene il locale di pubblico spettacolo.

2.1.04. Comando di emergenza

Deve essere previsto un comando di emergenza atto a porre fuori tensione l'intero impianto elettrico con l'eccezione dei servizi di sicurezza, posto in un ambiente facilmente raggiungibile dall'esterno in caso di emergenza.

Capitolo 3 — Impianto elettrico principale

Sezione 1 — Caratteristiche generali

3.1.01. Quadro generale di manovra o di controllo

L'impianto elettrico del luogo di pubblico spettacolo deve essere collegato a un quadro generale disposto in un ambiente non accessibile al pubblico nel quale vanno montate le apparecchiature di manovra, di protezione e di misura di tutte le linee ad esso collegate.

Le sbarre di bassa tensione e i conduttori nudi di connessione devono essere distanziati e ancorati in modo da evitare un adescamento d'arco fra le fasi anche nel caso di violente azioni elettrodinamiche conseguenti a un corto circuito.

Il montaggio deve essere predisposto in modo da rendere facile il controllo, la manutenzione, la riparazione e la sostituzione di tutti gli elementi. Sul fronte dei pannelli e sul retroquadro devono essere disposti cartelli o targhette che diano una chiara indicazione della funzione dei diversi elementi e delle posizioni di aperto e chiuso degli interruttori. Le indicazioni sul retroquadro possono essere costituite da lettere o cifre o simboli riportati sugli schemi elettrici di assieme e di montaggio (6.1.02).

3.1.02. Quadri secondari di distribuzione

I quadri secondari devono essere chiusi in modo da evitare la possibilità di penetrazioni di corpi estranei, disposti in modo che la loro manovra sia facile e possibilmente ubicati in ambienti non accessibili al pubblico. Opportune protezioni devono impedire che possano essere manovrati da persone estranee al personale autorizzato. I quadri secondari devono essere muniti di indicazioni come prescritto in 3.1.01.

3.1.03. Suddivisione dei circuiti

L'impianto deve essere suddiviso in più circuiti, in modo da facilitare l'esercizio e limitare il disservizio causato da interventi per guasto o per manutenzione, ad esempio:

a) per la sala:

- illuminazione, con almeno due circuiti, della sala propriamente detta;
- illuminazione degli altri ambienti annessi alla sala;
- illuminazione dei corridoi, delle scale, dell'atrio e dell'ingresso, realizzato con almeno due circuiti;
- prese fisse;
- alimentazione di altri apparecchi elettrici;

b) per il palcoscenico:

- illuminazione del palcoscenico;
- illuminazione dei locali accessori (camerini, spogliatoi, locali di servizi in genere);
- prese fisse;
- alimentazione del comando del sipario di sicurezza;
- alimentazione di altri apparecchi elettrici;

c) per gli altri ambienti:

- illuminazione degli uffici e ambienti di servizio;
- illuminazione della cabina di proiezione;
- illuminazione esterna;
- alimentazione degli apparecchi di proiezione;
- alimentazione di altri apparecchi elettrici negli uffici e negli ambienti di servizio.

3.1.04. Protezione contro le sovracorrenti

I dispositivi di protezione devono essere posti in quadri installati in posizione facilmente accessibile e protetti contro manomissioni da parte del pubblico e devono avere cartelli indicatori dei circuiti interessati.

3.1.05. Derivazioni

Le derivazioni devono essere realizzate con apposite scatole di derivazione.

3.1.06. Prese a spina fisse

Nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse a portata di mano devono essere del tipo con coperchio o dotate di schermi di protezione degli alveoli attivi e avere protezione singola contro le sovracorrenti. Negli altri luoghi più prese, ma comunque in numero non superiore a 5, possono essere raggruppate sotto la stessa protezione.

Le prese a spina con portata superiore a 16 A devono essere del tipo con interblocco.

Le prese a spina devono essere scelte e installate in modo da prevenire i danneggiamenti che possano presumibilmente derivare dalle condizioni d'ambiente e d'uso.

Per le prese fisse per uso domestico e similare l'asse geometrico d'inserzione delle relative spine deve risultare orizzontale (o prossimo all'orizzontale).

Tale asse deve inoltre risultare distanziato dal piano di calpestio di almeno:

- 175 mm se a parete (con montaggio incassato o sporgente);
- 70 mm se da canalizzazioni (o zoccoli);
- 40 mm se da torrette o calotte (a pavimento).

Nel caso di torrette o calotte (sporgenti dal pavimento) e di scatole di derivazione (a livello del pavimento), il fissaggio al pavimento deve assicurare almeno il grado di protezione IP 52.

Nota 1 — *Il grado minimo di protezione di cui sopra non si riferisce all'applicazione particolare su pavimenti sopraelevati o riportati (a pannelli accostati) per la cui pulitura non si prevedono spargimenti di liquidi.*

Nota 2 — *L'eventuale applicazione, nelle condizioni di cui sopra, di prese per comunicazione (telefoni, TV, trasmissione dati) si intende soggetta alle prescrizioni specifiche di installazione.*

3.1.07. Protezione contro i contatti diretti ed indiretti

La protezione parziale contro i contatti diretti di cui alla Norma 64-8 art. 5.3.04 (Protezione mediante ostacoli) e art. 5.3.05 (Protezione mediante distanziamento) è ammessa solo nei locali di cui al Capitolo 2 con l'eccezione dei casi in cui sono installati gli interruttori di emergenza od altri componenti da manovrare anche da persone non addestrate nei quali casi si deve attuare la protezione totale contro i contatti diretti.

Le misure di protezione contro i contatti indiretti di cui alla Norma 64-8, art. 5.4.04 (Protezione per mezzo di locali isolanti) e art. 5.4.05 (Protezione per mezzo di locali resi equipotenziali e non connessi a terra) non sono applicabili.

La protezione contro i contatti indiretti con interruzione automatica del circuito, negli impianti alimentati con sistema TT, deve essere effettuata mediante interruttori differenziali.

3.1.08. Continuità del servizio

I dispositivi di protezione e la suddivisione dei circuiti devono essere tali da prevenire l'insorgere di panico, in particolare in caso di mancanza di illuminazione.

Sezione 2 — Illuminazione

3.2.01. Ripartizione delle lampade

Negli ambienti di superficie superiore a 100 m² accessibili al pubblico, le lampade devono essere distribuite almeno su 2 circuiti.

3.2.02. Protezione delle lampade

Le lampade non devono essere a portata di mano del pubblico. Negli ambienti di passaggio devono essere collocate e protette in modo che non possano essere danneggiate da urti o da altre azioni meccaniche.

3.2.03. Apparecchi di illuminazione

Gli apparecchi di illuminazione devono essere resistenti alla fiamma ed all'accensione (Norma CEI 34-21 art. 13-3) e quelli sospesi devono essere montati in modo che il loro movimento non possa danneggiare i cavi di alimentazione. I cavi di alimentazione non devono essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche.

Qualora esistano pericoli derivanti da urto, devono essere installati apparecchi di illuminazione dotati di protezione specifica.

Nel caso in cui questa protezione non sia di costruzione essa può essere realizzata sul posto a condizione che non venga alterato l'equilibrio termico dell'apparecchio.

3.2.04. Impianto elettrico per lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione

Gli impianti elettrici per lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione devono rispettare le prescrizioni della sezione 7 del capitolo XI della Norma CEI 64-8. Ciascun alimentatore deve essere autoprotetto o protetto con singolo dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.

Capitolo 4 — Impianto di sicurezza

Sezione 1 — Generalità

4.1.01. Scopo

L'impianto di sicurezza, che comprende la sorgente, i circuiti e gli apparecchi di illuminazione (art. 2.1.18 Norma 64-8), deve assicurare, quando viene a mancare l'alimentazione principale di energia, almeno l'illuminamento minimo come stabilito in 4.3.02, in modo da mettere in evidenza le uscite e il percorso per raggiungerle. Esso può anche alimentare eventuali altri apparecchi installati a scopo di sicurezza come, ad esempio, il comando del sipario di sicurezza.

4.1.02. Delimitazione del servizio

Nessun apparecchio utilizzatore che non abbia la specifica destinazione indicata in 4.1.01 può essere connesso, nemmeno in via provvisoria, all'impianto di sicurezza. In particolare è vietato derivare da detto impianto i circuiti dei telecomandi diversi da quelli di sicurezza.

4.1.03. Indipendenza

L'impianto di sicurezza deve essere indipendente da qualsiasi altro impianto elettrico del locale (art. 8.1.04 della Norma CEI 64-8).

4.1.04. Ambienti per i quali è prescritta l'illuminazione di sicurezza

L'illuminazione di sicurezza è prescritta per tutti gli ambienti ai quali può accedere il pubblico, per le sale, per il palcoscenico e per i locali annessi, per le cabine di proiezione e per i locali tecnici.

4.1.05. Funzionamento del servizio

L'illuminazione di sicurezza può funzionare contemporaneamente o alternativamente col servizio di illuminazione principale.

Nel caso di funzionamento in alternativa, l'entrata in funzione dell'illuminazione di sicurezza deve avvenire automaticamente entro un tempo breve ($\leq 0,5$ s) e contemporaneamente al mancare dell'alimentazione principale, indipendentemente dalla presenza del personale addetto al servizio; al ritorno dell'alimentazione principale l'illuminazione di sicurezza si deve disinserire automaticamente. L'impianto di sicurezza deve essere sempre inserito; deve tuttavia poter essere escluso, ad eccezione degli apparecchi di illuminazione autonoma, solo tramite comando a mano dal posto di guardia dei Vigili del Fuoco o da altro luogo raggiungibile dal personale addetto.

Sezione 2 — Sorgente di energia**4.2.01. Caratteristiche della sorgente di energia**

Batterie di accumulatori o altri tipi di generatori autonomi di energia possono essere usati come sorgente di energia per l'impianto di sicurezza.

La sorgente di energia deve essere disposta in un ambiente apposito di costruzione antincendio e sottratto, per quanto possibile, all'azione immediata di un eventuale incendio, con aereazione naturale verso l'esterno. Tale ambiente deve essere accessibile direttamente o, almeno, senza attraversare gli ambienti accessibili al pubblico.

La batteria di accumulatori deve avere capacità sufficiente per alimentare per almeno 1 h l'intero impianto di sicurezza e deve essere provvista di gruppo di carica capace della carica completa nell'intervallo giornaliero di chiusura del locale.

Quando la sorgente di energia non è costituita da batterie di accumulatori, il generatore deve avere potenza uguale almeno a 1,25 volte quella dell'impianto di sicurezza e deve essere previsto per funzionare per tutto il tempo di permanenza del pubblico nel locale.

4.2.02. Illuminazione con apparecchi autonomi

Nei luoghi con capienza prevista non superiore a 500 persone, il servizio di illuminazione di sicurezza può essere affidato anche a singole lampade, ad accumulatori o ad altri apparecchi di illuminazione autonomi purché assicurino il funzionamento per almeno 1 h.

Nota — È allo studio la revisione del numero limite di persone.

4.2.03. Segnalazioni di intervento

L'intervento dell'impianto di sicurezza centralizzato deve essere segnalato automaticamente mediante segnalazione ottica e possibilmente acustica, sul quadro generale, nell'ambiente del personale di servizio e nell'eventuale posto di guardia dei Vigili del Fuoco.

Sezione 3 — Caratteristiche dell'impianto di sicurezza**4.3.01. Suddivisione dei circuiti**

Negli ambienti nei quali il pubblico permane a lungo (sala, atrio e ingresso), l'impianto di sicurezza deve essere suddiviso su almeno 2 circuiti.

4.3.02. Illuminamento

L'illuminamento minimo non deve risultare, su un piano orizzontale ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio, inferiore a 5 lux in corrispondenza delle scale e delle porte ed a 2 lux in ogni altro ambiente al quale abbia accesso il pubblico.

Non è necessario alimentare i segnapadri con il circuito di alimentazione di sicurezza.



4.3.03. Apparecchi di illuminazione

Qualora esistano pericoli derivanti da urto, gli apparecchi di illuminazione devono essere protetti per costruzione contro danneggiamenti meccanici e manomissioni.

Nel caso in cui questa protezione non sia di costruzione essa può essere realizzata sul posto a condizione che non venga alterato l'equilibrio termico dell'apparecchio.

4.3.04. Interruttori di protezione

I singoli circuiti devono avere protezione contro i corto circuiti con segnalazione ottica ed acustica di intervento.

Capitolo 5 — Prescrizioni particolari per gli ambienti a destinazione speciale

5.1.01. Palcoscenico

Le lampade per l'illuminazione generale del palcoscenico e degli ambienti di servizio relativi devono essere ad installazione fissa ad una altezza non inferiore a 2,5 m sul pavimento, devono avere grado di protezione IP 44 ed essere protette contro gli urti.

5.1.02. Ambienti per depositi di scene, vestiario ed altro

La linea di alimentazione deve potersi sezionare mediante interruttore esterno all'ambiente.

5.1.03. Autodromi elettrici dei parchi di divertimento

Gli autodromi elettrici dei parchi di divertimento nei quali gli elementi che portano la tensione sono disposti sul piano di corsa, devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza.

Gli autodromi nei quali la corrente viene prelevata fra una rete posta sopra il piano di corsa e il piano di corsa stesso, possono essere alimentati a tensioni fino a 50 V verso terra per corrente alternata e fino a 120 V verso terra per corrente continua quando la rete si trovi ad una altezza non inferiore a 2,5 m sul piano di pavimento.

Il piano di corsa deve essere messo a terra e le parti in tensione che possono trovarsi a portata di mano devono essere protette contro i contatti diretti.

Per altezze inferiori a 2,5 m sul piano di pavimento, il sistema di alimentazione deve essere a bassissima tensione di sicurezza.

Il piano di accesso del pubblico alle piste deve essere realizzato con materiale isolante (anche con legno opportunamente trattato).

Devono essere esposti cartelli monitori con il divieto di accesso alle piste durante la corsa.

Capitolo 6 — Esercizio

6.1.01. Personale

L'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza dell'impianto elettrico di un luogo per pubblico spettacolo devono essere affidati a persona idonea appartenente al personale autorizzato, coadiuvata, nel caso di impianti importanti, da uno o più aiutanti, uno dei quali sia in grado di sostituirla in caso di necessità.

6.1.02. Schemi dell'impianto

Il personale autorizzato deve avere a sua disposizione gli schemi generali e di montaggio dell'impianto elettrico. Gli schemi devono essere tenuti aggiornati e devono contenere tutte le indicazioni sulle caratteristiche tecniche e funzionali dei diversi elementi che costituiscono l'impianto e sulla posizione di tali elementi nei diversi ambienti.

6.1.03. Dotazione dell'impianto

Il personale autorizzato deve avere a sua disposizione gli strumenti necessari di misura, di controllo e di lavoro. Gli estintori per gli incendi devono essere idonei per spegnere gli incendi di apparecchiature elettriche.

6.1.04. Controllo dell'impianto di sicurezza

Il personale autorizzato deve controllare, almeno mezz'ora prima dell'ammissione, del pubblico nel locale, che la sorgente di energia e tutto l'impianto di sicurezza siano in condizioni di poter entrare immediatamente e automaticamente in regolare funzionamento.

Quando la sorgente di energia sia costituita da una batteria di accumulatori, la carica di questa deve essere fatta nelle ore in cui il locale è inattivo; almeno una volta al mese si deve procedere alla scarica e alla carica della batteria. Quando l'impianto di sicurezza è costituito da apparecchi di illuminazione autonomi questi devono essere controllati e messi in funzione prima dell'entrata del pubblico nel locale.

Almeno ogni 6 mesi devono essere controllate l'efficienza e l'autonomia degli impianti di sicurezza.

6.1.05. Controllo dell'impianto principale

Il personale autorizzato deve, prima dell'inizio giornaliero degli spettacoli, controllare il regolare funzionamento dell'apparecchiatura. Deve inoltre controllare il regolare funzionamento degli apparecchi utilizzatori quando vengano messi in funzione dopo un lungo periodo di inattività.

6.1.06. Sorveglianza dell'impianto durante le prove e gli spettacoli

Una persona idonea, appartenente al personale autorizzato, deve essere sempre presente nel locale durante le prove e gli spettacoli. Essa deve provvedere a che prima dell'ammissione del pubblico e fino a quando tutti gli spettatori abbiano abbandonato il locale sia accesa una parte sufficiente dell'illuminazione.

6.1.07. Ispezioni periodiche

Prima dell'inizio della stagione degli spettacoli, ed in ogni caso almeno una volta all'anno, tutto l'impianto elettrico deve essere attentamente ispezionato.

6.1.08 Tenuta dei registri

In un apposito registro si deve tenere nota, a cura del personale autorizzato, dei controlli fatti, dei risultati delle ispezioni periodiche e di ogni modifica o incidente inerente all'impianto elettrico.



La presente Norma è stata compilata dal Comitato Elettrotecnico Italiano nel quadro delle convenzioni in atto con il CNR e beneficia del riconoscimento di cui alla legge 1° Marzo 1968, n. 186.

Compilata dal Comitato Tecnico n. 64:
IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI

Approvata da:

Commissione Centrale Tecnica il 3 novembre 1987
Presidente del CEI l'11 novembre 1987
Presidente del CNR il 9 dicembre 1987
Prima edizione in vigore dal 1° marzo 1988

*La presente Norma annulla e sostituisce le Norme CEI 11-2
(fasc. 123) e 11-13 (fasc. 172)*

La presente Norma è stata sottoposta all'inchiesta pubblica
(chiusa il 31 marzo 1987) come progetto fascicolo C. 175

Autorizzazione del Tribunale di Milano N. 4093 del 24 luglio 1956
(Responsabile: Ing. E. Camagni)